

**REGOLAMENTO DI ATENEO DEI CORSI DI DOTTORATO E IN MATERIA DI
DOTTORATO DI RICERCA
(emanato con decreto rettorale 9 marzo 2020 n. 113)**

INDICE

TITOLO I – ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1 (*Oggetto e finalità del regolamento*)

Articolo 2 (*Accreditamento*)

Articolo 3 (*Organizzazione dei corsi di dottorato*)

Articolo 4 (*Corsi di dottorato in convenzione*)

Articolo 5 (*Corsi di dottorato in consorzio*)

Articolo 6 (*Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale, apprendistato di alta formazione e percorso industriale*)

Articolo 7 (*Corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere*)

Articolo 8 (*Organi dei corsi*)

Articolo 9 (*Organi dei curricula*)

TITOLO II - ACCESSO AI CORSI

Articolo 10 (*Bando di ammissione*)

Articolo 11 (*Commissioni giudicatrici*)

Articolo 12 (*Procedure di valutazione comparativa*)

TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 13 (*Determinazione delle borse e dei contributi*)

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 14 (*Inizio dei corsi*)

Articolo 15 (*Doveri dei dottorandi*)

Articolo 16 (*Crediti formativi universitari*)

Articolo 17 (*Sospensione, ritiro e decadenza dal corso*)

Articolo 18 (*Incompatibilità*)

TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 19 (*Esame finale*)

Articolo 20 (*Commissioni giudicatrici per gli esami finali*)

Articolo 21 (*Doctor Europaeus*)

Articolo 22 (*Adempimenti per l'esame finale*)

Articolo 23 (*Compensi per le commissioni*)

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 24 (*Norme finali*)

[TORNA ALL'INDICE](#)

TITOLO I ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Università luav di Venezia e dal regolamento di funzionamento della scuola di dottorato, le procedure di istituzione tramite accreditamento dei corsi di dottorato e dei curricula in cui eventualmente si articolano, nonché le procedure per la loro attivazione, organizzazione e funzionamento.
2. Disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di studio.

Articolo 2

(Accreditamento)

1. I corsi di dottorato, eventualmente organizzati in curricula, sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR ai sensi della normativa vigente. L'accREDITAMENTO è concesso o negato con decreto del Ministro che viene trasmesso all'università e all'organo di valutazione interna.
2. L'accREDITAMENTO si articola in un'autorizzazione iniziale e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione e indicati al successivo comma 7.
3. L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti di cui al successivo comma 7.
4. La domanda di accREDITAMENTO viene deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola di dottorato e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione le risorse umane e finanziarie per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi e degli eventuali curricula, nell'ambito delle compatibilità di bilancio.
5. La domanda di accREDITAMENTO specifica il titolo rilasciato, gli obiettivi formativi e i programmi di studio dei corsi e degli eventuali curricula, la durata che non dovrà essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6 comma 4 e al successivo articolo 7 comma 6, nonché tutte le informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7.
6. La domanda di accREDITAMENTO specifica inoltre per quale numero complessivo di posti viene richiesto l'accREDITAMENTO. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO e fatta salva la conseguente valutazione.
7. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi:
 - a) la presenza di un collegio docenti composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.
 - b) Il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO.
 - c) Per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio.
 - d) La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei corsi e degli eventuali curricula, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio di cui alla precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi.

TORNA ALL'INDICE

- e) La disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
- f) La previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
8. Con proprio decreto il rettore istituisce i corsi e gli eventuali curricula, nominando i collegi dei docenti e i coordinatori.

Articolo 3

(Organizzazione dei corsi di dottorato)

1. I corsi della Scuola di dottorato possono essere organizzati in curricula differenziati sulla base di specifiche esigenze di ricerca.
2. Per l'attivazione dei singoli curricula, devono essere definiti per ciascuno di essi:
 - a) gli obiettivi formativi specifici e le tematiche di ricerca trattate;
 - b) l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca previste.
3. Ciascun curriculum è gestito da un consiglio e da un coordinatore come indicato al successivo articolo 9.
4. Qualora un corso di dottorato non sia organizzato in curricula, ma sia caratterizzato da attività di studio e ricerca interdisciplinari, tali attività saranno gestite in ciascuno degli ambiti di ricerca da un comitato scientifico che individua tra i propri componenti un responsabile quale rappresentante.
5. Il responsabile scientifico, che rimane in carica per tre anni accademici rinnovabili, e i componenti del comitato possono essere esterni al collegio docenti.

Articolo 4

(Corsi di dottorato in convenzione)

1. Può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato anche in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei.
2. La sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere individuata presso l'Università luav di Venezia cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi pertanto si conformano alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.
3. Le convenzioni devono prevedere:
 - a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
 - b) l'impegno da parte dei soggetti convenzionati ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
 - c) l'impegno ad assicurare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 7 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere i rapporti con le quali sono regolati dal successivo articolo 7, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.
4. La domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di cui al presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

(Corsi di dottorato in consorzio)

1. Può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato anche in consorzio con:
 - altre università italiane e straniere con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere l'Università luav, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto costitutivo del consorzio.
2. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai

TORNA ALL'INDICE

dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. I rapporti tra l'Università luav e i soggetti di cui al precedente comma 1 sono regolati dagli atti costitutivi del consorzio da improntare a criteri predefiniti di reciprocità. I predetti atti devono prevedere:

- a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
- b) l'impegno organizzativo e didattico a carico di ciascun soggetto;
- c) la ripartizione degli oneri finanziari tra le parti prevedendo l'obbligo per ciascuna istituzione consorziata, fatta eccezione per le istituzioni di Paesi diversi i rapporti con le quali sono regolati dal successivo articolo 7, di assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio.

4. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.

Articolo 6

(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale, apprendistato di alta formazione e percorso industriale)

1. Può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Ferma restando la possibilità di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.

3. Al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, è possibile attivare, oltre ai corsi di cui al precedente comma 2, percorsi di dottorato industriale all'interno di corsi già accreditati, per dipendenti di imprese e per dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione, mediante stipula di idonea convenzione la quale deve prevedere che l'azienda si assuma l'onere di coprire i contributi universitari e gli ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, incluso il budget del 10% per le attività di ricerca in Italia e all'estero da assegnare ai dottorandi nel secondo e terzo anno di corso. I dipendenti di imprese inseriti nei suddetti percorsi sono ammessi al dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.

4. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di dottorato industriale o in collaborazione con le imprese stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

5. Nei casi descritti nel presente articolo, la sede amministrativa del dottorato deve essere possibilmente l'Università luav di Venezia, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.

6. Per i dottorati di cui al comma 2, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

7. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.

Articolo 7

(Corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere)

1. Fermo restando il requisito di cui al precedente articolo 2 comma 7 lettera c), può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. Possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

TORNA ALL'INDICE

3. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.
4. L'Università luav di Venezia può stipulare inoltre accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela. I predetti accordi possono essere stipulati anche sulla base di accordi quadro internazionali.
5. La stipula di accordi di co-tutela può essere richiesta dai dottorandi iscritti non oltre il primo anno di corso, previo parere favorevole del consiglio della scuola di dottorato.
6. In caso di dottorandi in co-tutela, la durata del corso di dottorato può essere adattata alle esigenze delle università straniere, fermo restando che non potrà essere inferiore a tre anni. Ai dottorandi iscritti presso l'Università luav titolari di borsa di studio, la borsa è garantita per non più di tre anni.
7. In presenza di accordi di cotutela, gli adempimenti amministrativi relativi all'esame finale e la composizione delle commissioni sono regolati dalle singole convenzioni.

Articolo 8

(Organi dei corsi)

1. Sono organi dei corsi i collegi dei docenti e i relativi coordinatori che restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili.
 2. Il collegio docenti è costituito da almeno sedici professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari in misura non superiore ad un quarto, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, qualora i corsi di dottorato vengano attivati in convenzione o in consorzio con enti di ricerca, ovvero da esperti di alta qualificazione in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari. I componenti del collegio docenti devono appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi e dei curricula e devono possedere documentati risultati di ricerca a livello internazionale. I componenti del collegio appartenenti all'Università luav devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti. Il collegio docenti designa il proprio coordinatore previa verifica del possesso di tutti i requisiti di qualificazione scientifica richiesti ad un coordinatore dalla normativa vigente, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 comma 6 del regolamento di ateneo della scuola di dottorato in cui si prevede che, qualora nell'ambito della scuola venga accreditato e istituito un unico corso di dottorato, la carica di coordinatore del corso di dottorato è ricoperta dal direttore della scuola.
 3. Ciascun componente di un collegio docenti può essere conteggiato una sola volta su base nazionale, pertanto ciascun componente di un collegio docenti della scuola di dottorato luav non può far parte del collegio docenti di corsi di dottorato di altri atenei italiani.
 4. Per i professori e i ricercatori universitari non appartenenti all'Università luav, la partecipazione al collegio di un corso di dottorato della scuola di dottorato luav è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di provenienza.
 5. Per i professori e i ricercatori universitari appartenenti all'Università luav, la partecipazione al collegio di un corso di dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Università luav.
 6. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 7. Le sostituzioni e integrazioni dei componenti di un collegio docenti sono deliberate dal consiglio della scuola di dottorato, su proposta del collegio docenti, e disposte con decreto del rettore, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 2.
 8. Qualora un nuovo membro intenda partecipare a un collegio docenti presenta domanda scritta indirizzata al coordinatore e al collegio docenti del corso. La domanda deve contenere il curriculum vitae del richiedente con particolare riferimento ai documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi cinque anni. L'ateneo si riserva di verificare quanto dichiarato nella domanda per quanto attiene le pubblicazioni e i prodotti della ricerca.
- L'accettazione avviene nel rispetto dei parametri ministeriali di accreditamento relativi alla qualificazione scientifica del collegio, sulla base del numero di componenti già presenti nel collegio appartenenti al medesimo macrosettore e sulla base della coerenza con le tematiche di ricerca trattate nell'ambito del corso.
9. Il collegio dei docenti con proprie deliberazioni:

TORNA ALL'INDICE

- a) propone al consiglio della scuola di dottorato il progetto del corso per avviarne l'accREDITAMENTO. Il corso può essere eventualmente organizzato in curricula;
 - b) nel quinquennio di vigenza dell'accREDITAMENTO, presenta ogni anno al consiglio della scuola di dottorato la proposta di rinnovo dei corsi e l'eventuale organizzazione in curricula. Tale proposta è comprensiva dell'individuazione dei coordinatori e dei consigli di curriculum, se previsti, e dei responsabili scientifici in caso di corsi di dottorato non organizzati in curricula;
 - c) propone al consiglio della scuola di dottorato le sostituzioni e/o integrazioni del collegio docenti, dei consigli dei curricula, se previsti, oppure dei responsabili scientifici o dei comitati scientifici nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 8 del presente articolo;
 - d) predispone una relazione annuale da trasmettere al senato e al consiglio di amministrazione sulle attività del corso e degli eventuali curricula. La predetta relazione è inviata anche al nucleo di valutazione;
 - e) cura la predisposizione delle attività didattiche e di ricerca, eventualmente articolate in crediti formativi universitari ove possibile, individuando i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
 - f) propone al consiglio della scuola i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato e delle commissioni giudicatrici per l'esame finale;
 - g) individua per ciascuna tesi di dottorato i valutatori esterni di cui al successivo articolo 19 comma 5;
 - h) definisce gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto relative ai passaggi di anno ed entro un mese dalla conclusione dell'anno accademico determina il passaggio all'anno successivo dei dottorandi, la conferma della eventuale borsa di studio e la relativa acquisizione dei crediti formativi universitari di cui al successivo articolo 16;
 - i) entro la medesima scadenza determina l'ammissione alla valutazione esterna dei lavori finali di ricerca dei dottorandi di cui al successivo articolo 19 comma 5. In caso di non ammissione, trasmette al consiglio della scuola di dottorato il proprio giudizio con la richiesta di determinare l'esclusione del dottorando dal corso;
 - l) autorizza i dottorandi a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso nei limiti indicati al successivo articolo 18 comma 4;
10. Qualora un corso di dottorato sia organizzato in curricula, le funzioni individuate al precedente comma 10 lettere e), f), g), h), i) ed l) sono assunte dal consiglio del curriculum di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

(Organi dei curricula)

1. In caso di corsi organizzati in curricula, sono organi dei curricula i consigli dei curricula e i relativi coordinatori che restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili.
2. Il consiglio di curriculum è costituito da professori e ricercatori dell'Università luav, di altro ateneo italiano ed estero. Il consiglio di curriculum può essere coadiuvato da esperti esterni e da un congruo numero di tutori che non ne fanno parte integrante ai fini delle deliberazioni di competenza. Il consiglio individua il proprio coordinatore. Il consiglio e il coordinatore del curriculum possono essere anche esterni al collegio docenti.
3. Il consiglio di curriculum assume le competenze descritte al precedente articolo 8 comma 9 lettere e), f), g), h), i) ed l).

TITOLO II
ACCESSO AI CORSI

Articolo 10

(Bando di ammissione)

- 1 Il rettore con proprio decreto bandisce una o più valutazioni comparative per l'ammissione ai corsi e agli eventuali curricula della scuola di dottorato. Le procedure di selezione tramite valutazione comparativa si concludono entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. La domanda di ammissione al corso, ove previsto, può essere presentata senza limitazione di età e cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso dei titoli di laurea previsti dalla vigente normativa o di idoneo titolo accademico conseguito all'estero, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione,

TORNA ALL'INDICE

pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 30 settembre dello stesso anno.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice incaricata delle valutazioni comparative nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

4. Costituisce requisito d'ammissione il possesso di idonea certificazione della conoscenza di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

5. Non saranno accettate domande di ammissione di candidati già iscritti a corsi di dottorato istituiti presso l'ateneo.

6. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicato in via telematica sul sito dell'università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:

- a) il programma formativo del corso e dei curricula, ove previsti;
- b) la durata del corso;
- c) il numero dei posti banditi, comprensivi di eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
- d) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;
- e) le modalità di svolgimento delle prove, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
- f) il numero e l'ammontare delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
- g) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dall'erogazione della borsa;
- h) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
- i) i diritti e gli obblighi del dottorando;
- l) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la facoltà di avvalersi da parte dei candidati delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.

Articolo 11

(Commissioni giudicatrici)

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della scuola, con proprio decreto nomina le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati e i rispettivi presidenti. Il numero delle commissioni e dei relativi componenti, non inferiore a tre, viene stabilito sulla base dei corsi e degli eventuali curricula attivati.

2. Alle commissioni possono essere aggregati non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti pubblici e soggetti privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica. La nomina degli esperti esterni è obbligatoria per l'ammissione a corsi di dottorato istituiti in consorzio o in convenzione ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6.

3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

Articolo 12

(Procedure di valutazione comparativa)

1. Le modalità di valutazione comparativa sono determinate dal consiglio della scuola di dottorato e possono consistere in un'unica fase relativa alla valutazione dei titoli dei candidati oppure in due fasi costituite dalla valutazione dei titoli e da eventuali prove, colloqui o test stabiliti dal consiglio della scuola di dottorato.

2. Il consiglio della scuola di dottorato stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei titoli e i punteggi da attribuire alle prove, se previste. I criteri sono indicati nel bando di cui al precedente articolo 10. Le prove, se previste, possono essere svolte anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche e telematiche.

3. Lo svolgimento dell'eventuale prova orale è pubblico.

4. Ai sensi del precedente articolo 7 comma 2, in caso di corsi di dottorato o singoli curricula attivati in convenzione con istituzioni estere, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione nonché la composizione delle commissioni giudicatrici saranno disciplinate dalla convenzione stessa.

TORNA ALL'INDICE

5. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili a ciascun corso.
6. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al rettore che dispone con proprio decreto l'ammissione dei vincitori nei limiti dei posti disponibili.
7. Nel caso di rinuncia da parte di vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 5.
8. È garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO III BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 13

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Durante il quinquennio di vigenza dell'accreditamento, il consiglio della scuola di dottorato presenta ogni anno al senato accademico e al consiglio di amministrazione il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, sulla base del progetto di cui al precedente comma 1, il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi (se previsti dalla normativa vigente), il numero e l'importo delle borse di studio da conferire a carico del bilancio dell'ateneo nonché il budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di cui al successivo comma 10, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2 comma 7.
3. Il rettore, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 2, con proprio decreto determina:
 - a) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, se previsti dalla normativa vigente;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio o di altre forme di sostegno da conferire;
 - c) la misura dell'aumento dell'importo della borsa di studio nel caso di eventuale soggiorno all'estero tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
4. L'esonerato dei dottorandi dai contributi e il conferimento delle borse di studio, dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno, sono determinati sulla base della valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui al precedente articolo 12, comma 5. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Il pubblico dipendente che usufruisca del congedo straordinario previsto dalla vigente legislazione e che rinunci alla borsa di studio è tenuto al versamento dei contributi per la frequenza, se previsti dalla normativa vigente.
7. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio a carico del bilancio dell'ateneo di cui al comma 2, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi (se previsti dalla normativa vigente), possono essere coperti anche mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.
8. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalle norme vigenti.
9. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal consiglio della scuola di dottorato che assegnerà i finanziamenti tramite valutazione delle richieste motivate dei dottorandi attraverso criteri prestabiliti di volta in volta sulla base dei fondi disponibili.

TORNA ALL'INDICE

10. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. Il consiglio della scuola di dottorato può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.

11. Le borse di studio, i contratti di apprendistato e le eventuali altre forme di sostegno finanziario equiparabili alle borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e superi le verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo stabilite dal collegio docenti.

12. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per autorizzate attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo annuo della borsa di studio.

13. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa è riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio dopo l'inizio del corso, di rinuncia al proseguimento del corso di un dottorando titolare di borsa, oppure di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue ad un dottorando iscritto senza borsa di studio al medesimo corso secondo l'ordine di graduatoria. La riassegnazione avviene unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvengano entro il passaggio dal primo al secondo anno.

14. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

15. Il possesso della borsa di studio è incompatibile con il possesso di assegno di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.

16. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.

**TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI**

**Articolo 14
(Inizio dei corsi)**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6 comma 6 l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello d'inizio dell'anno accademico.

**Articolo 15
(Doveri dei dottorandi)**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in caso di ammissione di pubblici dipendenti come previsto all'articolo 13 comma 5 o di attivazione di corsi ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. Per lo svolgimento di eventuali limitate attività lavorative esterne deve essere richiesta apposita autorizzazione, come previsto al successivo art. 18 comma 4.

2. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio, del contratto di apprendistato o altre forme di sostegno, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, ove previsto.

3. Il consiglio della scuola di dottorato determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:

- a) in caso di mancato completamento del programma delle attività previste nell'anno precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
- b) in caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca come previsto al successivo articolo 22 comma 5;
- c) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 18;
- d) assenza prolungata e non giustificata.

4. L'esclusione viene disposta con decreto del rettore.

5. In tutti i casi indicati al precedente comma 3 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 16

(Crediti formativi universitari e partecipazione alle attività formative)

1. Il completamento dei percorsi di studio e di ricerca nell'ambito dei corsi e dei curricula, ove previsti, consente l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Articolo 17

(Sospensione, ritiro e decadenza dal corso)

1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per:

- a) grave e documentata malattia;
- b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia.

Durante i periodi di sospensione per i motivi suddetti, il dottorando può mantenere, a domanda, il godimento della borsa di studio, fermo restando che la stessa sarà erogata per la durata massima del dottorato.

2. Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purchè adeguatamente documentati. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione.

3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.

4. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.

5. La mancata iscrizione all'anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione qualora il collegio docenti, ovvero il consiglio di curriculum ove previsto, deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.

6. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.

7. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.

8. La decadenza è disposta con decreto del rettore.

Articolo 18

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:

- a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
- b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti che rilascino titoli accademici, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.

2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al precedente articolo 15 comma 3 lettera c).

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio docenti o del consiglio di curriculum e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

4. Compete al collegio docenti, ovvero al consiglio di curriculum, autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Per i dottorandi con borsa di

[TORNA ALL'INDICE](#)

studio le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

TITOLO V ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 19 *(Esame finale)*

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", viene rilasciato dal rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
 - a) la tesi finale, che può essere costituita da un elaborato scritto o da lavoro grafico o comunque da altri elaborati prodotti anche con l'impiego di tecnologie informatiche o multimediali;
 - b) la relativa discussione orale;
 - c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio docenti.
5. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando, approvata dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
6. I valutatori di cui al comma precedente esprimono un giudizio scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione composta ai sensi del successivo articolo 20.
8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. La commissione può conferire alle tesi finali la dignità di pubblicazione
10. È garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Articolo 20 *(Commissioni giudicatrici per gli esami finali)*

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della scuola, con proprio decreto nomina una o più commissioni giudicatrici incaricate dello svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e i rispettivi presidenti. Le commissioni sono composte da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche alle quali si riferiscono i corsi e gli eventuali curricula. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. I valutatori di cui al precedente articolo 19 comma 5 possono far parte della commissione giudicatrice, a discrezione del consiglio della scuola di dottorato.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con proprio decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 21
(*Doctor Europaeus*)

1. Al titolo di dottorato di ricerca può essere assegnato il marchio di Doctor Europaeus quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) i due valutatori esterni di cui al precedente articolo 19 comma 5 appartengano ad istituzioni universitarie di due diversi paesi europei differenti dal paese dove il dottorando è iscritto;
 - b) la commissione di esame finale venga integrata da almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del paese dove il dottorando è iscritto;
 - d) la tesi di dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno tre mesi in uno o più paesi europei diversi dal paese dove il dottorando è iscritto.
2. Il dottorando dovrà fare richiesta scritta del marchio Doctor Europaeus contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Il marchio Doctor Europaeus consiste in un documento allegato al titolo di dottore di ricerca riportante le informazioni di cui al precedente comma 1. Non costituisce titolo accademico riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 22
(*Adempimenti per l'esame finale*)

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolge entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso i dottorandi trasmettono una bozza avanzata della propria tesi al collegio docenti ovvero al consiglio di curriculum se previsto.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Le pubblicazioni dovranno essere caricate nel catalogo della ricerca di ateneo a cura di ciascun dottorando.
4. Il collegio docenti, sentito il comitato scientifico qualora il corso non sia organizzato in curricula, oppure il consiglio di curriculum ove previsto, stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto un contributo all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopradescritti e non ottenesse l'approvazione del collegio docenti, ovvero del consiglio di curriculum, il giudizio del collegio, o del consiglio di curriculum, è trasmesso al consiglio della scuola di dottorato con la richiesta di determinare l'esclusione dal corso del dottorando.
6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l'ammissione alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
7. Entro due mesi dalla ricezione della tesi i valutatori esterni trasmettono alla Scuola di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
8. In caso di rinvio, la tesi viene ritrasmessa ai valutatori, con le eventuali modifiche ed integrazioni, entro e non oltre i sei mesi successivi dalla data di ricezione del giudizio, ma non oltre la data di conclusione del corso riferito al ciclo successivo.
9. Entro due mesi dalla ricezione della tesi i medesimi valutatori esterni trasmettono alla Scuola di dottorato il nuovo giudizio analitico sulle tesi rinviate.
10. La tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica che si svolgerà nella prima sessione utile di esame finale prevista per il ciclo successivo.
11. Il procedimento amministrativo per l'esame finale si conclude con il deposito presso la sede della Scuola dei verbali di esame finale.
12. Gli adempimenti amministrativi correlati alle modalità di ammissione all'esame finale, di deposito della tesi finale, di convocazione dei candidati all'esame finale nonché di conseguimento e rilascio del titolo sono determinati dal dirigente competente nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

TORNA ALL'INDICE

13. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinata al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

14. Il dottorando, in casi adeguatamente motivati in relazione alla tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile in rete solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi (embargo della tesi).

15. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze nonché l'inserimento, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, di copia della tesi in formato elettronico nell'apposita banca dati ministeriale.

Articolo 23

(Compensi per le commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente regolamento non appartenenti ai ruoli dell'Università luav compete, se dovuto, il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari in materia previste dall'Ateneo.

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Articolo 24

(Norme finali)

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai corsi di dottorato di ricerca attivi a partire dall'anno accademico 2020/2021 (34°, 35° e 36° ciclo).

2. Ove compatibile, le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano anche ai corsi di dottorato di ricerca attivi negli anni accademici precedenti. In particolare al 33° ciclo di dottorato si applicherà il titolo V "Esame finale e conferimento del titolo di dottore di ricerca" del presente regolamento.